



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 66 del 07-08-2025

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO DANZANTE DI OGNI GENERE

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il Comune di Capo d'Orlando sostiene, promuove, valorizza e incentiva le attrattive del suo territorio, perseguendo l'interesse pubblico primario di qualificare l'offerta turistica integrata delle attività e delle iniziative private, anche complementari a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande, che si svolgono nelle strutture turistico/ricreative di ogni genere, quali elementi di caratterizzazione e di identificazione del *marketing* turistico locale;

CHE, più in particolare, nel corso della stagione estiva (specie da giugno a settembre), l'offerta turistica e le attrattive proposte dalle numerose e qualificate attività turistico/ricreative di somministrazione presenti nel territorio comunale è caratterizzata dall'organizzazione di **trattenimenti danzanti** anche in luogo pubblico e/o aperto e/o esposto al pubblico, che valorizzano l'offerta turistica d'eccellenza di questo Ente e contribuiscono a promuovere il *brand* del territorio comunale per finalità ricettive, culturali, ricreative e sociali;

CHE tali attività di trattenimento danzante potrebbero comunque costituire causa di disturbo per il riposo dei cittadini residenti nelle aree interessate, specie se nel centro abitato;

CHE si rende pertanto necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze da tutelare, anche in funzione dell'ubicazione delle predette attività e del periodo di svolgimento, con maggiore tolleranza nel periodo estivo;

CHE, prioritariamente, deve essere tutelata l'incolumità dei giovani, limitandone le "trasferte notturne";

CHE questo Ente valorizza e supporta l'iniziativa economica libera, costituzionalmente garantita, degli operatori economici di settore e, conseguentemente, dell'utenza dei locali pubblici autorizzati allo svolgimento di **trattenimenti danzanti**;

CHE è comunque necessario porre un freno all'organizzazione di eventi in locali non autorizzati e/o non in regola con la normativa di settore;

TENUTO CONTO, nel contemperamento degli interessi, dell'elevatissima frequentazione dei locali che svolgono attività di **trattenimenti danzanti** esistenti nel territorio comunale, in particolare nei fine settimana e, infrasettimanalmente, anche durante le aperture serali notturne e/o "a tema" organizzate, al fine di incentivare la partecipazione degli avventori, anche con l'ausilio di musica *live*, *DJ set*, eventi promozionali, ecc., che incontestabilmente contribuiscono a consolidare l'immagine di Capo d'Orlando come paese *leader* dal punto di vista turistico e ricettivo, in attuazione dell'indirizzo politico dell'Amministrazione;

CHE la massiccia e qualificata campagna promozionale svolta in tal senso dall'Ente (v., da ultimo, <https://www.facebook.com/share/v/157gqaFYAeH/>) sta dando i riscontri sperati, essendo sensibilmente aumentata, oltre ogni previsione, la presenza di turisti anche stranieri;

VISTI in particolare:

- l'art. 659 c.p. ("*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*");
- il D.P.C.M. 1° marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e*

nell'ambiente esterno" e le successive circolari esplicative;

- il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 (*"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*);

- il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (*"Attuazione della direttiva 2006/123/CE"*, relativa ai servizi nel mercato interno") che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli alla stessa se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, meglio individuati all'art. 8, comma 1, lett. h), giacché attinenti, tra gli altri, *"all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) .., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale"*;

- l'art. 54, 4 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*"Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale"*), in forza del quale *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*.

- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la L. 18 aprile 2017 n. 48 (*"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*);

- il T.U.L.P.S. e il relativo regolamento di esecuzione;

- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 (*"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*);

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (*"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*);

- lo Statuto comunale,

per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

da ora e sino al 10 settembre 2025, nel territorio del Comune di Capo d'Orlando, per le attività autorizzate a svolgere trattenimenti danzanti, sia all'aperto che al chiuso, o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, l'osservanza dell'orario di esercizio dalle **ore 18,00 alle ore 3,30** del giorno seguente, con un'ulteriore tolleranza di 30 (trenta) minuti con impianto di diffusione musicale impostato su livelli minimi e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, durante i quali i gestori dovranno invitare i clienti a lasciare il locale presso cui si è svolta l'attività di trattenimento danzante.

DISPONE inoltre

che i gestori delle predette attività pubbliche e commerciali provvedano alla pulizia delle aree circostanti i propri locali, garantendo il decoro urbano e la raccolta dei rifiuti generati dall'attività, anche attraverso il collocamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata. Tale obbligo comprende la rimozione tempestiva di ogni residuo o materiale abbandonato dagli avventori nei pressi dell'esercizio, al fine di mantenere l'igiene e il rispetto degli spazi pubblici e delle aree limitrofe.

I gestori delle predette attività pubbliche/commerciali dovranno essere in regola con le disposizioni in materia contenute nel T.U.L.P.S. e nella normativa di settore oggetto della presente ordinanza e dovranno usare, in applicazione del principio di collaborazione, ogni accorgimento utile e/o opportuno a mitigare il disturbo arrecato.

DISPONE

di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 gg, nonché mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, Sezioni Amministrazione trasparente e Informazioni;

di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente

competente ai sensi del c.p.a. o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Capo d'Orlando.

Ai sensi dell'art. 7-bis D.L.vo n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata nella misura fissa pari a euro 450,00;

AVVISA altresì

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 200.00;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 350.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 500.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Sant'Agata Militello;
- Polizia Municipale di Capo d'Orlando;

II SINDACO

*F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)*

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 07-08-2025 al 22-08-2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono